



**COMUNE DI FIUMEDINISI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  
E LAMPADRE TEMPORANEE NEL CIMITERO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 03 DEL 24-02-2016

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**  
**ART. 1**

Istituzione del servizio e forma di gestione

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del Cimitero in gestione diretta, in economia mediante personale in servizio presso l'ente e/o mediante ditte esterne specializzate.

**ART. 2**

Oggetto del regolamento e destinatari

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero con lampade elettriche di cappelle, loculi, ossari, cippi, monumenti funebri e tombe, nel rispetto del presente, anche delle norme di cui:

- Testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 265;
- Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2004 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2008 di modifica dell'art. 74;
- Ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia oggetto del presente regolamento.

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati, sul modulo che verrà rilasciato dal Comune, al competente ufficio comunale, assumendosi l'impegno di pagare la tassa di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica.

**CAPO II**  
**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CAMPO D'APPLICAZIONE**

**ART. 3**

Condizioni

Il servizio di illuminazione votiva è continuativo per ore ventiquattro giornaliere.

Il Comune si riserva di interrompere momentaneamente il servizio per riparazioni o modifiche agli impianti.

Le eventuali interruzioni dipendenti da riparazioni o guasti ai trasformatori, incendi, eventi atmosferici, calamità naturali, ecc. non danno luogo a risarcimenti, responsabilità o ad ogni altra pretesa.

L'Amministrazione non assume responsabilità per interruzioni o danni che dovessero causare l'interruzione del servizio compreso l'asporto di lampade o danni vandalici causati da terzi.

**ART. 4**

Modalità di gestione

L'Ufficio competente provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, a predisporre il contratto, al rinnovo dei contratti scaduti, alla riscossione delle quote di allacciamento mediante bollettino di conto corrente postale. Non si procede alla stipula del contratto nei confronti di chi è già utente del servizio.

L'Ufficio competente provvederà, mediante ricorso al personale addetto oppure a ditta esterna specializzata ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e di tutte le opere necessarie per migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.

**ART. 5**

Modalità di accesso e durata

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno apposita istanza.

Il comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.

All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli utenti dovranno versare il contributo fisso di allacciamento e il rateo di canone commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento del 31 dicembre dell'anno in corso.

La durata minima dell'abbonamento è di un anno.

La durata si intende prorogata di un anno se l'utente non ne dà disdetta entro il 30 Novembre di ogni anno.



ART. 6  
Tariffe – Pubblicità delle tariffe – Modalità di pagamento

Il servizio sarà assicurato con l'applicazione delle tariffe fissate per la prima istituzione dal Consiglio Comunale, e rivisitati dalla Giunta Comunale ove ritenuti necessari.

Le tariffe saranno così articolate:

**1. Spese fisse d'impianto (nuovo allacciamento) comprendenti:**

- a) La compartecipazione delle spese di allacciamento, la fornitura di portalampada e lampadina di 3 Watt o quella in uso al momento come segue:

€ 10,00 comprensivi di IVA per ogni allaccio.

**2. Canone di abbonamento annuale per ogni punto luce comprendente:**

- a) La sorveglianza e la manutenzione dell'impianto;  
b) Il ricambio delle lampadine;  
c) L'erogazione dell'energia elettrica.

€ 14,00 comprensivo di IVA per ogni lampada.

**3. Tariffe lampade temporanee in occasione della commemorazione dei defunti comprendente:**

- a) Presa per lampade;  
b) Messa in opera lampade;  
c) L'erogazione dell'energia elettrica;

€ 1,00 comprensivo IVA per ogni lampadina.

ART. 7  
Modalità di pagamento

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di un avviso notificato, a cura dell'Ufficio preposto, e contenente l'importo da pagare e le modalità di pagamento e comunque, entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno in scadenza.

La mancata ricezione non esonera gli utenti dal rendersi parte attiva presso gli uffici comunali preposti.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l'ufficio competente, provvederà ad inviare, a carico dell'utente, apposito sollecito di messa in mora tramite raccomandata o posta certificata o altra notifica prevista dalla legge.

Rimasta infruttuosa anche la messa in mora il Comune, dal 01 gennaio, data d'inizio del rinnovo dell'abbonamento annuale, provvederà alla sospensione dell'energia elettrica senza diritto per l'utente d'indennizzo o recuperi.

Nel caso l'utente intenda riallacciare la lampada dovrà estinguere il relativo debito e presentare nuova domanda e pagare la quota di allacciamento.

Il pagamento della tariffa delle lampadine temporanee sarà effettuato direttamente presso il cimitero previo rilascio di ricevuta.

**CAPO III  
RAPPORTO D'UTENZA**

ART. 8  
Richiesta di utenza – durata del contratto

La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata solo per le zone già servite di impianto di illuminazione.

Per le zone non servite sarà comunicato al richiedente l'eventuale programma di estensione della rete.

La durata minima del contratto di utenza è di un anno, precisamente dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento è fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta scritta entro il 30 novembre dell'anno in cui esso scade.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Costituirà disdetta del contratto la scadenza della concessione e il rilascio del posto dato in concessione, a seguito di esumazione o trasferimento in altro Cimitero.

La decorrenza avrà effetto dal successivo 1° gennaio senza diritto di rimborso.

#### ART. 9

##### Divieti e Competenze

###### E' vietato agli utenti:

- a) Manomettere gli impianti;
- b) Asportare e sostituire lampade;
- c) Provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al rilascio di utenza disdetta per morosità.

###### Competenze del comune:

- a) La cura della parte dell'impianto di sua pertinenza;
- b) La comunicazione immediata di ogni guasto;
- c) La comunicazione agli uffici della variazione anagrafica e il recapito.

###### Competenze dell'Utente:

- a) La cura della parte dell'impianto di sua pertinenza;
- b) La comunicazione immediata di ogni guasto;
- c) La comunicazione agli uffici della variazione anagrafica e il recapito.

#### ART. 10

##### Modifiche – Reclami e Rimborsi

Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a cura del richiedente, come pure i lavori da marmista, pittore e decoratore da eseguirsi secondo quanto stabilito nei regolamenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Reclami, segnalazioni o comunicazioni dovranno essere in forma scritta.

#### CAPO IV NORME FINALI

#### ART. 11

##### Disposizioni Transitorie – censimento e regolarizzazione delle utenze in atto.

L'Ufficio Tecnico in sinergia con l'Ufficio Tributi del Comune di Fiumedinisi provvederanno al censimento ed alla regolarizzazione delle utenze provenienti dalla precedente gestione.

Tutte le utenze non perfezionate con apposito contratto potranno essere regolarizzate, previa notifica agli interessati, con invio a regolarizzare.

#### ART.12

##### Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona fisica, ai sensi del D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

#### ART. 13

##### Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini fissati dalla vigente legislazione.

Copia del presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fiumedinisi per 30 giorni consecutivi e lo stesso è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 14

##### Rinvio a disposizioni di legge

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### ART. 15

##### Sanzioni

Per le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.